COMUNI DI CASTEL SAN NICCOLO' E MONTEMIGNAIO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di settembre, presso la sede del Comune di Castel San Niccolò, sono intervenuti i signori:

1) ……., nato a ……., il ……, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Castel San Niccolò, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 53 del 29.09.2007, immediatamente eseguibile;

2) ……. nato a ……il ……. il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Montemignaio, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 54 del 30.09.2007, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- Che il capo V del D. lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- Che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 267/2000, ha approvato :
  - la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
  - il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.
- la legge regionale n. 35 del 21 giugno 2007, ed in particolare l'art. 14, in base al quale fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino di cui alla D.C.R. 225 del 2003;
- a Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 556 del 23.07.2007, avente ad oggetto la disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'art. 14, comma 1 della L.R. 35/2007;

- Che i Comuni di CASTEL SAN NICCOLÒ e MONTEMIGNAIO fanno parte del livello ottimale "CASENTINO" per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;
- Che i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio, hanno sottoscritto, in data 28 settembre 2007, con i comuni di Stia e Pratovecchio la convenzione per la gestione associata delle attività di supporto giuridico alle gestioni associate attivate;
- Che i Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio, appartenenti all'ambito territoriale ottimale "Casentino" hanno stabilito, anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 12 del programma di riordino territoriale, di costituire ulteriori forme di gestione associata rispetto a quelle già costitute a livello di ambito territoriale ottimale;
- che, per quanto sopra, tra i Comuni stessi si ritiene opportuno costituire la gestione associata per le seguenti funzioni e servizi comunali:

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione è istituito l'ufficio unico per la gestione associata di competenza dei **SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE.**

Art. 2
Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare,:

- alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi anagrafici, di stato civile, leva ed elettorale;
- ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
- ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per problematiche organizzative e finanziarie;
- a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3
Denominazione e sede dell'ufficio unico

1. L'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo articolo 5 assume la denominazione di "Ufficio unico associato dei **Servizi Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale** e nella presente convenzione sarà chiamato: "ufficio unico".
2. La sede dell'Ufficio unico è stabilita presso il Comune di Castel San Niccolò, al quale viene conferito il ruolo di Comune capofila.

Art. 4
Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto.
2. Ad insindacabile giudizio dei comuni convenzionati, previo parere della conferenza dei sindaci, i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Casentino nonché

comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali ottimali, possono essere ammessi a partecipare alla gestione associata di tutte o parte delle funzioni attribuite all'ufficio unico.

3. Gli enti ammessi a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione delle convenzioni, sono tenuti a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti al successivo art. 12.

Art. 5
Funzioni dell'ufficio unico

1. La gestione associata per i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale concerne attività strumentali e organizzative di detti servizi. L'ufficio svolge tutte le funzioni e le attività e procedure dei Servizi predetti sotto specificati, nonché ogni altra funzione, o servizio o attività o procedimento anche non esplicitamente elencato rientranti nelle competenze degli stessi o comunque ad esso riconducibili o ad essi attribuiti dalla legge, dagli statuti o dai regolamenti dei Comuni convenzionati, sia allo stato attuale, sia in futuro.
2. Sono escluse dalla gestione associata le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo, le funzioni di sovrintendenza del Sindaco Per la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, le funzioni di ufficiale elettorale e di presidente della Commissione elettorale comunale, ed ogni altra funzione che la legge statale stabilisce in capo a singole autorità
3. Al fine di ottimizzare la dislocazione dei servizi sul territorio l'ufficio unico è articolato in un ufficio centrale, o sede, ubicato presso il Comune di Castel San Niccolò ed in uffici decentrati ubicati presso i Comuni non capofila.
4. La gestione associata dovrà garantire la realizzazione di banche dati e di un sistema unitario di interscambio delle informazioni relative ai residenti di tutti i Comuni coinvolti nella gestione medesima, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.
5. L'ufficio unico addetto alla gestione associata svolge le funzioni istruttorie per gli atti che devono essere adottati dal Sindaco, da suoi delegati o dagli altri organi competenti, cura la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati informatiche, fornisce ai soggetti interessati le informazioni utili per ottenere gli atti richiesti, per effettuare le dichiarazioni, anche sostitutive, per aggiornare le posizioni individuali.
6. L'Ufficio unico assicura ad ogni residente dei Comuni associati la possibilità di ricevere informazioni e copie dei certificati presso qualsiasi ufficio, sia esso l'ufficio centrale o sede, sia l'ufficio decentrato.

7. La gestione associata in materia di anagrafe comprende le seguenti attività istruttorie per i procedimenti indicati dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228:

a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti ed i documenti anagrafici (iscrizioni, cancellazioni, variazioni ecc.) e per lo schedario della popolazione;

b) verifica e aggiornamento delle posizioni anagrafiche;

7. La gestione associata in materia di stato civile comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti di stato civile (atti di nascita, atti di cittadinanza, atti di morte, atti di matrimonio ecc.)

b) trasmissione dei certificati alle pubbliche amministrazioni richiedenti;

c) trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta;

d) comunicazione degli atti di stato civile e relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui si riferiscono;

e) realizzazione dell'archivio informatico di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e delle condizioni condizioni di operatività dello stesso; successiva gestione dell'archivio.

8. La gestione associata in materia di leva militare comprende la tenuta delle banche dati inerenti le liste di leva e le posizioni individuali.

9. La gestione associata in materia elettorale comprende le seguenti attività:

a) tenuta delle banche dati inerenti le liste elettorali;

b) tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori;

c) ricezione e trasmissione al Tribunale delle domande relative alla presidenza di seggio;

d) preparazione, gestione e vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali;

e) trasmissione dei risultati elettorali;

f) tenuta dell'albo dei giudici popolari.

8. Al fine di organizzare in maniera più razionale le attività e i servizi nei due enti ed assicurare la continuità degli stessi, si stabilisce che nel periodo transitorio, determinato in anni uno dalla firma della presente convenzione, le materie non direttamente riconducibili ai servizi oggetto della presente convenzione o non svolte in maniera omogenea nei due comuni saranno gestite in accordo tra i due Comuni per essere successivamente ridistribuite nell'ambito dei vari servizi presenti negli enti, e quindi o assegnate in via definitiva allo stesso ufficio unico o ad altri uffici e servizi previa adozione dei necessari atti organizzativi. A tal fine in sede di conferenza dei sindaci saranno determinate le modalità concrete per

uniformare le competenze.

Art. 6

Dotazione organica dell'ufficio unico

1. La dotazione organica dell'Ufficio unico è determinata dal Comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci ed è costituita, in fase di prima applicazione, come segue:

   – Posizione giuridica D1 n. 2 posti coperti di cui:

   1 posto con personale a tempo indeterminato a tempo pieno comandato dal Comune di Montemignaio;

   1 posto con personale a tempo indeterminato a tempo pieno del Comune di Castel San Niccolò;

2. Per quanto concerne la disciplina delle dotazioni organiche, del personale, dei rapporti di lavoro, degli incarichi e contratti inerenti la gestione associata si fa espresso rinvio ai criteri, indirizzi, condizioni e modalità stabilite dagli accordi di programma propedeutici alla presente nonché agli atti di indirizzo in merito alla programmazione relativa al fabbisogno del personale allegata ai bilanci di previsione, che si intendono qui riportati integralmente.
3. La dotazione organica dell'Ufficio unico potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi, sia quantitativi, previo parere della Conferenza dei sindaci.

Art. 7

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:

– CONFERENZA DEI SINDACI
– CONFERENZA DEI SERVIZI

Art. 8

Conferenza dei sindaci - suo funzionamento

2. La Conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal sindaco del Comune capofila di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo sindaco di altro Comune aderente.
3. La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:

- propone le modalità di costituzione e organizzazione del servizio in funzione delle diverse esigenze dei Comuni associati vigilando sull'attività e funzionalità dell'ufficio unico e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 12;
- individua le attività e procedure che ai sensi dell'art. 5, comma, vengono svolte durante il periodo transitorio dall'ufficio unico in attesa della loro eventuale riassegnazione nell'ambito dei vari servizi e uffici presenti negli enti;
- definisce annualmente gli obiettivi da assegnare ai responsabile del servizio indicandone le priorità, tenuto conto degli obiettivi preventivamente definiti dai singoli enti;
- propone annualmente la quota di incentivi da assegnare al personale dell'ufficio unico in coerenza con i contratti collettivi decentrati vigenti nei singoli comuni;
- propone un sistema di valutazione dei risultati che sia adeguato al sistema organizzativo attualmente in vigore presso gli enti aderenti;
- verifica, con cadenza annuale, il raggiungimento dei risultati conseguiti e l'economicità della gestione.

4. La Conferenza dei servizi si esprime altresì su ogni altro argomento ritenuto rilevante per la organizzazione e funzionamento del servizio.
5. Alle sedute della Conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i gli eventuali consulenti degli enti interessati.
6. I sindaci dei Comuni aderenti approvano nella prima seduta, di comune accordo, le norme per il funzionamento della Conferenza dei sindaci.

Art. 9
Conferenza dei servizi: suo funzionamento

1. La Conferenza dei servizi è costituita per il coordinamento ed il raccordo delle attività e della strutture dei Comuni associati.
2. La Conferenza è formata dai segretari comunali e dai responsabili dei servizi gestiti in forma associata. Ad essa può partecipare il responsabile della gestione associata del supporto giuridico oltre ad altro personale la cui presenza è ritenuta opportuna.
3. La Conferenza, presieduta dal segretario comunale del Comune capofila, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.
4. In particolare la Conferenza:

– predispone il programma delle attività da realizzare, secondo le indicazioni dettate

dalla Conferenza dei sindaci,

- supporta i sindaci nelle attività di verifica dell'attuazione e di accertamento della coerenza con gli obiettivi;
- propone le semplificazioni procedurali nonché l'introduzione di innovazioni tecnologiche ritenute opportune per migliorare, in generale, l'organizzazione del lavoro e dei servizi;
- esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il personale e i servizi e può formulare proposte o indicazioni in merito all'applicazione degli istituti di contrattazione decentrata;
- esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata dai regolamenti comunali, dalla presente convenzione ovvero su richiesta della Conferenza dei sindaci.

5. La Convocazione della conferenza è disposta dal presidente di propria iniziativa o su richiesta dei componenti ovvero su richiesta dei sindaci i quali potranno partecipare alle riunioni.
6. I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell'informalità e della ricerca di ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona all'assolvimento delle sue funzioni.
7. È tenuto un registro cronologico delle riunioni, con indicazione dei presenti e degli argomenti trattati. Nei casi più rilevanti può essere redatto verbale delle riunioni, su richiesta di uno o più componenti oppure su invito della Conferenza dei sindaci.

Art. 10
Responsabili dell'ufficio unico

1. Il sindaco del Comune capofila, previo parere della Conferenza dei sindaci, nomina entro un termine massimo di trenta giorni, il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione sulla base del sistema organizzativo di tale ente.
2. Il responsabile ha il compito di:

- recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei sindaci;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione

dell'esercizio associato delle funzioni;

- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza, indicate all'art. 5 della presente convenzione;
- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei sindaci.

Art. 11

Organizzazione del servizio -

Rapporti tra l'Ufficio unico e gli enti convenzionati – Gestione dei beni comuni

1. I rapporti tra l'Ufficio unico e gli enti convenzionati sono improntati ai seguenti criteri:

- I Comuni convenzionati trasferiscono, di norma, la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al Comune capofila che ne cura l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi, salvo mantenere presso l'altro ente la relativa documentazione o fascicolo o banche dati qualora ritenuto opportuno per concrete esigenze del servizio stesso.
- Al fine di ottimizzare la dislocazione dei servizi sul territorio è istituito, nel comune convenzionato non capofila, un ufficio decentrato con funzioni di front office per ricevere le varie istanze e fornire informazioni; presso tale ufficio possono essere altresì predisposti i procedimenti e gli atti finali qualora ciò sia ritenuto conveniente per una migliore erogazione dei servizi.
- I servizi sono strutturati mediante accorgimenti organizzativi volti a garantire la necessaria presenza di personale anche presso i Comuni non capofila, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi con la necessaria tempestività. Tali modalità sono concordate e approvate dalla Conferenza dei sindaci.
- L'orario di apertura dei servizi presso ciascun Comune sarà determinato da ciascun Sindaco tenuto conto dell'organizzazione dell'ufficio unico.
- Gli scambi di documentazione sono effettuati preferibilmente per via telematica.
- Presso il Comune capofila possono essere comandate, dagli altri enti convenzionati, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Al personale dipendente dai Comuni convenzionati è corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, mediante applicazione dell'indennità chilometrica. Tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipendono funzionalmente dal responsabile dell'ufficio unico. I Comuni associati possono conferire all'Ufficio unico

beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

2. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
3. I beni strumentali acquistati dall'Ufficio unico, dei quali è redatto un inventario separato, sono in comproprietà tra i Comuni aderenti secondo le quote definite dal successivo art. 12.
4. Nel caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, la destinazione di tali beni è definita di comune accordo tra gli enti.

Art. 12
Riparto delle spese

1. Per il funzionamento dell'Ufficio unico, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
2. Ciascun Comune aderente è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese, calcolata in base all'utilizzo percentuale del personale impegnato. I Comuni, con apposita deliberazione della giunta approvano il prospetto di ripartizione del personale e le sue modifiche. Si dà atto che tale prospetto è stato approvato dalle giunte di Castel san Niccolò e di Montemignaio rispettivamente con deliberazioni delle Giunte Comunali n. 109 del 26.09.2007 e n. 60 del 30.09.2007, dichiarate immediatamente eseguibili.
3. Per quanto riguarda le altre spese gestionali, queste saranno suddivise tra gli enti in ragione del numero degli abitanti dei singoli enti salvo eventuali correzioni riconducibili a specifiche esigenze di uno dei comuni.
4. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che viene determinato dal Comune capofila, previo parere della Conferenza dei sindaci, deve essere quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e può essere eventualmente soggetto a successivo conguaglio.
5. Il Comune capofila compila con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che deve essere inviato ai comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.

6. Ciascun Comune convenzionato deve procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:
   - 50% entro il 30 giugno;
   - 40% entro il 31 ottobre;
   - 10% entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
7. Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata, avvalendosi del supporto e del coordinamento del responsabile dell'ufficio unico per il supporto giuridico.
8. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione delle spese di funzionamento dei servizi.
9. Se i contributi di cui al precedente comma 7 risultano essere in eccedenza rispetto alla spesa sostenuta per la gestione associata, tale eccedenza può essere destinata, previa determinazione in tal senso da parte della Conferenza dei sindaci, al potenziamento e al miglioramento della presente gestione e/o al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

Art. 13
Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.
3. In caso di recesso la gestione associata deve comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
5. L'ente che recede inoltre è tenuto al risarcimento dei danni derivanti agli altri comuni dalla propria iniziativa, quali l'eventuale richiesta da parte della Regione sui contributi già da essa versati, spese organizzative sostenute in funzione del potenziamento della gestione associata, qualora il relativo personale non venga assorbito dall'ente associato che recede, nonché altri danni patiti.

6. Qualora aderiscano alla presente convenzione altri enti si stabilisce sin da adesso che il recesso di un comune non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni.

Art. 14

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno promosso l'azione, uno nominato dalla Conferenza dei sindaci e il terzo nominato di comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso l'azione e la predetta conferenza dei sindaci, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Arezzo.
2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 15

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 16

Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

_____

COMUNE DI MONTEMIGNAIO